



## **Importanti novità a partire dal 1° marzo 2018 nel Contratto Collettivo di Lavoro con obbligatorietà generale per il mestiere di parrucchiere in Svizzera.**

Con delibera del Consiglio Federale del 15 febbraio 2018 la dichiarazione di obbligatorietà generale per il **Contratto Collettivo di Lavoro per il mestiere di parrucchiere in Svizzera (CCL Coiffure)** è stata prorogata fino al **31 dicembre 2020** (Pubblicazione sul Foglio Federale segue).

In concomitanza con tale proroga entreranno in vigore con decorrenza dal **1° marzo 2018** fra l'altro le seguenti importanti **modifiche al CCL Coiffure**:

### **1. Ambito di validità personale:**

- Il **campo di applicazione personale** del Contratto Collettivo di Lavoro viene ora esteso anche ai **lavoratori non qualificati**. Per lavoratori non qualificati si intendono i lavoratori che non dispongono né di un attestato federale di capacità (AFC) né un certificato di formazione pratica (CFP) oppure di un titolo equivalente o di un diploma di scuola privata con percorso di studio di almeno due anni.
- Espressamente **esclusi** dal campo di applicazione personale del CCL sono:
  - **Apprendisti / Tirocinanti che ricevono una formazione empirica,**
  - **Tirocinanti in prova orientativa,** purché la durata delle giornate orientative non superi le quattro settimane,
  - **Stagisti** fino ai 20 anni di età in procinto di iniziare una formazione professionale laddove la durata dello stage non debba comunque superare gli otto mesi
  - **Studenti** di scuole professionali private con contratto di formazione.

### **2. Salari (Art. 40 e Appendice I CCL)**

- **Salari di base:** per tutte le tre categorie professionali i salari di base vengono ora regolati numericamente nell'Appendice I al CCL.
- **Salario di base mensile per lavoratori qualificati** (= AFC o titolo equivalente): esso varia a seconda del numero di anni di pratica professionale a partire dal conseguimento dell'attestato di capacità. Per una normale settimana lavorativa (43 ore) il salario base va dai **CHF 3'800.00** (per i primi due anni di servizio) fino a **CHF 4'000.00** (dal 5° anno di servizio) mensili. La possibilità di riduzione del salario per questa categoria professionale rimane invariata nelle regole e modalità. La riduzione del salario dovrebbe essere concordata per iscritto nel contratto di lavoro. Qualora si ricorra a tale riduzione il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni pagati di formazione continua. (Art. 40.3 in combinato disposto all'Appendice I CCL). La possibilità di riduzione del salario per lavoratori che riprendono il lavoro dopo una pausa non è più consentita.
- **Salario di base mensile per lavoratori di formazione empirica** (= CFP o certificato equivalente o diplomati a scuole professionali private con percorso di studio di almeno 2 anni o formazione equivalente): il salario varia a seconda del numero di anni di esperienza professionale a partire dal completamento della formazione. Per una normale settimana lavorativa (43 ore) il salario base va dai **CHF 3'420.00** (secondo anno di servizio) fino a **CHF 3'900.00** (dal 5° anno di servizio) mensili. Per il primo anno di lavoro il salario minimo non è fissato (Art. 40.4 in combinato disposto all'Appendice I CCL).
- **Salario di base mensile per lavoratori non qualificati** (= tutti i lavoratori che **non** hanno la qualifica professionale AFC o il certificato di formazione empirica CFP o che **non** hanno titolo di studio equivalente): il salario si basa sul numero di anni di esperienza professionale indipendentemente dal completamento della formazione e varia da **CHF 3'350.00** (primo anno di servizio) fino a **CHF 3'800.00** (dal 5° anno di servizio) (Art. 40.5 in combinato disposto all'Appendice I CCL).
- **Procedura per la determinazione del salario di base per i detentori di diplomi conseguiti all'estero** cfr. Art. 40.6 CCL.
- **Supplemento i detentori di moduli didattici (1+ 2):** qualora il lavoratore in questione sia responsabile della formazione delle persone in formazione nel salone (con nome indicato espressamente nel contratto di formazione) gli sarà dovuto un supplemento sul salario di base pari a **CHF 200.00** (Art. 40.7 CCL).
- **Indennità chi detiene un certificato professionale federale (esame professionale) risp. un diploma federale (esame professionale superiore):** qualora un lavoratore disponga del certificato professionale federale ed abbia assolto almeno a tre anni di pratica, gli spetta un **supplemento** di **CHF 300.00** sul salario di base. Un lavoratore con diploma federale ed almeno 4 anni di pratica ha diritto ad un **supplemento** di **CHF 500.00** sul salario di base (Art. 40.8 CCL).

- **Cumulabilità delle indennità:** qualora sussistano le premesse per diversi supplementi troverà applicazione la definizione più elevata. Le indennità non sono cumulabili. (Art. 40.9 CCL).
- **Lavoratori con salario orario:** Diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile = supplemento in percentuale per le vacanze (**8,33%** = 4 settimane; **10,64%** = 5 settimane) e giorni festivi pagati (percentuale che si basa sul numero di giorni festivi del rispettivo cantone previsti dalla LL Art. 20a; cioè un massimo di 9 giorni festivi incluso il 1° agosto = **supplemento massimo 3,59%**). Tali supplementi vanno espressi separatamente in busta paga sia numericamente che in percentuale (Art. 37 CCL).
- **Discrepanze rispetto alle disposizioni minime:** In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP Coiffure può autorizzare, dietro richiesta, la deroga dalle disposizioni minime. (Art. 2.1 CCL).

**Attenzione:** I datori di lavoro con sede in un cantone in cui vige un **salario minimo cantonale** devono attenersi a quest'ultimo, qualora esso sia più elevato di quello indicato nel CCL (principio della norma più favorevole). Questo vale attualmente in parte nel cantone di Neuchâtel.

### 3. Ulteriori modifiche

- **Termini di disdetta:** periodo di prova (7 giorni), 1° anno di servizio (1 mese), dal 2° al 5° anno di servizio (2 mesi) e dal 6° anno di servizio (3 mesi). Tali termini di disdetta possono essere prolungati tramite accordo scritto ma mai abbreviati (Art. 7 CCL).
- **Accaparramento illecito di clienti (doveri del lavoratore):** il periodo di tempo in cui si possono verificare violazioni a tale articolo si riduce alla durata del rapporto di lavoro. Ulteriori limitazioni post-contrattuali sono da regolare per iscritto nel contratto di lavoro individuale (Art. 19 CCL).
- **Accaparramento illecito di clienti (doveri del datore di lavoro):** A causa della mancata attinenza con il rapporto di lavoro, la SECO ha rifiutato di conferire l'obbligatorietà generale a tale articolo nonostante le parti contraenti si siano accordate su un ridimensionamento del testo. Per membri associati delle parti contraenti al CCL il testo in corsivo rimane tuttavia vincolante. (Art. 20 CCL).
- **Registrazione del tempo di lavoro prestato:** I tempi di lavoro vanno registrati. Tale obbligo è imposto in primis dalla Legge sul Lavoro. Qualora il datore di lavoro non adempia a tale obbligo, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova i rilevamenti della durata del lavoro da parte del lavoratore. (Art. 24 CCL).
- **Giorno libero settimanale:** La possibilità di prendere mezze giornate libere è stata revocata. Il lavoratore ha diritto a una settimana di 5 giorni lavorativi e 2 giorni di riposo. (Art. 26 CCL)
- **Giorni festivi:** L'allegato con la lista dei giorni festivi cantonali è stato eliminato. Motivazione: da un lato vi erano incongruenze di numero di giorni festivi tra i diversi cantoni dall'altro a fronte di una modifica dei giorni festivi cantonali l'allegato non risultava più essere attuale. Per la determinazione dei giorni festivi fa testo la Legge sul Lavoro (Art. 20a LL) che prevede, oltre alla festa nazionale, 8 possibili giorni festivi equiparati alle domeniche. Per i giorni festivi che, conformemente alla legislazione cantonale, sono equiparati alle domeniche, non viene effettuata alcuna detrazione dal salario mensile. Per i salari orari valgono i supplementi indicati agli articoli 32.1 e 37.4 del CCL.
- **Congedi retribuiti:** Nascita di un figlio per i padri (5 giorni lavorativi), cura dei figli malati per i lavoratori con responsabilità famigliari (massimo 3 giorni per ogni caso di malattia). Tale articolo replica esattamente le disposizioni della Legge sul Lavoro. Padri e madri sono ugualmente affrontati. (Art. 34 CCL).
- **Corsi e sedute:** Modifica della definizione da "funzionari" a "lavoratori" (Art. 35 CCL).

### 4. Commissione Paritetica

- **Falsa indipendenza:** La CP Coiffure si incarica di effettuare le opportune verifiche presso i datori di lavoro ed i lavoratori in caso di sospetto di falsi indipendenti (per es. sedia in affitto). Le verifiche si basano sul catalogo di criteri indicato nell'Appendice III del CCL.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di consultare il sito [www.pk-coiffure.ch](http://www.pk-coiffure.ch) o di contattarci.

**Commissione Paritetica per il mestiere di parrucchiere in Svizzera**



RA lic.iur. Jörg Zumstein  
Presidente



RA lic.iur. Claudia Hablützel  
Direttrice di sede